

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale

per la Campania

Salerno - II Sezione

composto dai signori :

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| - Dott. Sabato Guadagno | Presidente |
| - Dott. Ferdinando Minichini | Consigliere |
| - Dott. Michelangelo Maria Liguori | Referendario rel. |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 3045 del 2001, proposto dalla Società De Girolamo s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Enzo Maria Marengi, e con questi elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Velia n° 15;

C O N T R O

Comune di Montoro Superiore, in persona del Sindaco p.t., non costituito;

avverso e per l'annullamento, previa sospensione,

- a. del silenzio serbato dall'Amministrazione Comunale di Montoro Superiore in ordine alla diffida notificata in data 11.9.2001, e, per quanto possa occorrere, della nota del Responsabile del I Settore del Comune di Montoro Superiore del 9.10.2001, che rinvia sine die l'attivazione del procedimento.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla camera di consiglio del 13 dicembre 2001 la relazione del dott. Michelangelo Maria Liguori e udito, altresì, l'avv. Francesco Armenante (in sostituzione di Marengi) per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

La Società De Girolamo s.r.l., intendendo realizzare un impianto industriale per la selezione e la valorizzazione del legno, della carta e della plastica in Montoro Superiore, ha presentato a tale Comune istanza (prot. n° 5996 del 25.6.2001) secondo la normativa dello “**Sportello Unico**”.

A fronte dell'inerzia dell'Amministrazione comunale, l'istante società ha notificato (in data 11.9.2001) formale diffida a provvedere, cosa che però non ha sortito alcun effetto, se non l'invio ad essa della nota prot. n° 8427 del 9.10.2001, con la quale la P.A. ha reso noto che, partecipando essa “...al progetto **Sportello Unico** imprese produttive presentato tramite il Consorzio Artemide e finanziato dal Dipartimento della Funzione Pubblica...” a breve vi sarebbe stata l'attivazione delle attività e si sarebbe dato corso alla procedura richiesta.

Con il presente ricorso, notificato l'8.11.2001, depositato il successivo 3.12.2001, articolato su due motivi (violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 5 D.P.R. 447/1998, e di circolare della Regione Campania, il primo; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/1990, nonché eccesso di potere per insussistenza e incongruità della motivazione, il secondo) la Società De Girolamo s.r.l. ha lamentato l'illegittimità del comportamento tenuto nella specie dal Comune, poiché, anziché emanare il necessario provvedimento conclusivo del procedimento, esso ha inviato una nota dilatoria ed irrilevante, certo non idonea a giustificare il perdurare della sua inerzia: di conseguenza ha chiesto annullarsi tale silenzio.

Non si è costituito il Comune intimato, e, all'udienza camerale del 13.12.2001, la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

La Società De Girolamo s.r.l. ricorre avverso il sostanziale silenzio tenuto dal Comune di Montoro Superiore sulla sua istanza presentata secondo la normativa dello “**Sportello Unico**” per la realizzazione di un impianto industriale, e pur dopo la notifica di formale diffida a provvedere.

Pervero, l'Amministrazione comunale ha inviato una nota di risposta, ma essa risulta del tutto evasiva e dilatoria, in quanto si limita ad affermare che ancora non sarebbe in funzione la struttura destinata a definire i procedimenti del tipo in questione, ma che lo sarebbe stata “a breve” (ma senza fissare alcuna data precisa).

Orbene, il D.P.R. 447/1998 attribuisce specifiche competenze ai Comuni in tema di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione – tra l'altro - per la realizzazione di impianti produttivi (quale quello deve qualificarsi quello oggetto dell'istanza presentata dall'odierna ricorrente), rispetto alle quali non può non applicarsi la più generale normativa di cui all'art. 2 L. 241/1990, secondo la quale la P.A. ha un preciso dovere di concludere con un provvedimento espresso il procedimento obbligatoriamente conseguente ad una istanza, senza poter in contrario invocare sue carenze organizzative. Pertanto, in assenza di qualsivoglia pronunzia da parte dell'Ente Territoriale, pur dopo notifica di formale diffida, deve concludersi che, nella fattispecie in esame, si è verificata appunto una situazione di illegittima omissione a provvedere sull'istanza

presentata dalla ricorrente, ragion per cui in questa sede va fatta declaratoria dell'obbligo del Comune di Montoro Superiore di adottare in proposito un provvedimento espresso e motivato nel termine di gg. 30 dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.

In applicazione dell'art. 21 bis comma II L. 1034/1971, per il caso di persistente inerzia, fin da ora si dà mandato al Presidente della Giunta Regionale della Campania affinché nomini, su richiesta della Società De Girolamo s.r.l., un Commissario ad acta che provveda entro ulteriori 30 gg. in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, con spese da porsi a carico di quest'ultima (le quali verranno liquidate dal Tribunale con separato provvedimento sulla base dell'effettiva attività svolta ed alla relativa nota presentata dal Commissario).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione II di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui all'epigrafe, proposto dalla Società De Girolamo s.r.l., così provvede:

1. dichiara l'obbligo a provvedere del Comune di Montoro Superiore, con atto espresso e motivato entro gg. 30 dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, sull'istanza volta alla realizzazione di un impianto industriale, presentata dalla ricorrente in data 25.6.2001, prot. n° 5996;
2. dà mandato al Presidente della Giunta Regionale della Campania, nel caso di ulteriore inerzia del Comune, di nominare, su domanda del ricorrente, un Commissario ad acta che provveda entro ulteriori 30 gg. in sostituzione dell'Amministrazione inerte, con spese a carico di quest'ultima e da liquidarsi con separato provvedimento del Tribunale sulla base dell'effettiva attività svolta ed alla nota presentata dal Commissario stesso;
3. condanna l'intimato Comune alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessive £ 1.200.000 (di cui £ 200.000 per esborsi e £ 300.000 per diritti), oltre iva e c.p.a. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2001.

Dott. Sabato Guadagno
Dott. Michelangelo Maria Liguori

Presidente
Ref. Est.